Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 23 giugno 1924** **Numero 146**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila · *F. Agnelli.* — Arezzo · *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Picrucci.* — Avellino · *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo · *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari · *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume · *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì · *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto · (*). — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce · *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova · *G. Mondovi.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara · *R. Guaglio.* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma · *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia · *N. Simonelli.* — Pesaro · *C. G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt.* — Potenza · (*) — Ravenna *E Lavagna e F°* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena · *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste · *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Seralin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

957. — REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 931.
Applicazione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina. Pag. 2331

958. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 953.
Stanziamento di un fondo di L. 45,000,000 per speciali lavori ferroviari sulle linee dei compartimenti di Venezia e Trieste . . . . Pag. 2341

959. — REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 963.
Modificazioni al R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, per quanto si riferisce all'età dei piroscafi in servizio di emigrazione . . . . Pag. 2342

960. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 954.
Concessione di un contributo straordinario nelle spese di manutenzione delle strade ex regionali delle provincie del Friuli, di Trieste, Trento, Istria e Zara. Pag. 2342

961. — REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 957.
Applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti in Tripolitania . . . . Pag. 2343

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 45) . . . . Pag. 2345
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2346

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 2346

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 931.

Applicazione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della revisione stabilita dai comma 3° e 4° dell'articolo 189 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, le indennità per rimborsi di spesa, i soprassoldi ed assegni speciali, a terra, che restano in vigore per gli ufficiali della Regia marina, per i sottufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto e per i sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, nonchè per i personali civili, sono stabiliti dagli articoli seguenti e dalle annesse sei tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1924 è abrogato qualsiasi assegno personale a titolo di spese di ufficio per acquisto di oggetti di cancelleria. Fino al 30 giugno 1924 essi continueranno ad essere corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti. Gli oggetti di cancelleria occorrenti ai vari uffici dipartimentali della Regia marina sono provvisti

dal Ministero, previ accordi col Provveditorato generale dello Stato, o mediante la fornitura degli oggetti in natura oppure, preferibilmente, con l'assegnazione di un fondo annuale per ciascun ufficio, da non superarsi sotto la diretta responsabilità dei capi dei singoli uffici.

Nell'un caso o nell'altro il rifornimento sarà effettuato in base ad apposito fabbisogno.

Ogni altra spesa per il funzionamento degli uffici dipartimentali a titolo di pulizia, illuminazione, riscaldamento o simile, è a carico del corrispondente capitolo del bilancio della Marina.

Art. 3.

La tabella I stabilisce i soprassoldi speciali dovuti, a terra, agli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata o corrispondente, oppure grado inferiore, a titolo di speciali responsabilità, speciali destinazioni o speciali incarichi.

Ai capitani di vascello e agli ufficiali superiori di grado corrispondente spetta l'indennità di rappresentanza di cui all'articolo 177 del R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923, sempre quando rivestano la qualifica di capi di corpo o capi di servizio, in conformità di quanto è indicato nella tabella di cui al precedente capoverso. Qualora non rivestano tale qualifica, hanno il soprassoldo che dalla tabella è stabilito per i capitani di fregata e gradi corrispondenti, sempre quando si trovino nelle condizioni previste dalla tabella stessa.

Agli ufficiali provvisti del certificato di palombaro spettano i soprassoldi per lavori subacquei compiuti, indicati nella tabella V.

Art. 4.

In applicazione del R. decreto n. 1555 in data 23 ottobre 1921, le quote di indennità di missione dovute al personale militare e civile della Regia marina per servizi resi nel luogo di residenza o nell'àmbito di piccole distanze, e le norme che le regolano sono quelle di cui alla tabella II.

Art. 5.

Agli ufficiali destinati a frequentare i corsi di istruzione professionale presso Istituti scientifici del Regno, presso l'Istituto di guerra marittima e presso la Regia scuola di sanità militare marittima, sono dovute le indennità seguenti:

a) *ufficiali con famiglia a carico*: per il primo mese una indennità giornaliera pari a mezza missione; nei mesi successivi e non oltre il sesto mese un quarto della indennità di missione;

b) *ufficiali celibi non aventi famiglia a carico*: per il primo mese una indennità giornaliera pari ad un quarto della missione; nei mesi successivi e non oltre il sesto, un ottavo del soprassoldo di missione.

Le suddette indennità non sono dovute agli ufficiali che conservano la destinazione di servizio nella sede in cui ha luogo il corso.

Gli ufficiali che debbono seguire il corso di cui sopra, la cui durata sia superiore ad un anno scolastico, percepiranno, anche nei successivi anni scolastici, le stesse indennità di cui sopra con le stesse modalità e limitazioni.

Gli ufficiali destinati a frequentare i corsi suddetti, percepiranno, per raggiungere la sede dove ha luogo il corso, le indennità di viaggio previste per le missioni qualora provengano da una destinazione a terra, e quelle di sbarco qualora provengano da una destinazione di bordo, rimanendo sempre escluse quelle di trasferimento per l'ufficiale e famiglia.

Agli ufficiali che sono inviati presso stabilimenti industriali del Regno, oppure all'estero presso istituti scientifici, stabilimenti industriali, o per perfezionarsi nelle lingue straniere, è corrisposta l'indennità di missione stabilita dalle normali disposizioni.

Art. 6.

A norma dei singoli ordinamenti stabiliti per decreto Reale, ed in casi speciali per disposizione ministeriale, sono istituite mense ufficiali presso le seguenti scuole della Regia marina:

Accademia navale, Scuola meccanici, Scuola specialisti, Scuola torpedinieri, Scuola radiotelegrafisti e semaforisti, Scuola motoristi, Scuola assistenti del Genio navale.

Alla mensa dell'Accademia navale è corrisposto l'assegno di L. 8 giornaliere per ciascuno degli ufficiali che vi è destinato permanentemente, compresi gli ufficiali destinati permanentemente all'Istituto di guerra marittima.

Per ciascuno degli ufficiali allievi dei corsi ordinari e complementari dell'Accademia navale e per ciascuno degli ufficiali destinati permanentemente alle altre scuole di cui al primo comma del presente articolo, spetta alla mensa che li accoglie l'assegno di L. 5 giornaliere. Tale assegno non spetta agli ufficiali allievi dell'Istituto di guerra marittima, di cui al precedente articolo 5. Compete agli ufficiali addetti permanentemente alla Scuola radiotelegrafisti e semaforisti, alla Scuola motoristi ed alla Scuola assistenti del Genio navale, soltanto nei periodi in cui esse funzionano per le lezioni e per gli esami.

Art. 7.

Sono confermate le disposizioni attualmente in vigore:

a) sull'indennità di divisa da corrispondersi al personale della Regia marina destinato al battaglione S. Marco, di cui al R. decreto 1215 in data 4 agosto 1921;

b) sull'indennità agli addetti navali all'estero ed al personale facente parte di missioni di carattere internazionale;

c) sulle indennità agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del corpo Reale equipaggi in servizio di pubblica sicurezza;

d) sulle indennità da corrispondersi agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del corpo Reale equipaggi che in tempo di guerra, oppure per causa di naufragio od altro simile infortunio, abbiano perduto gli effetti del proprio corredo;

e) sugli assegni di prima vestizione ai secondi capi della Regia marina e delle capitanerie di porto;

f) sul soprassoldo mensile ai sottufficiali della Regia marina raffermati, sulla gratificazione di rafferma con premio, sulla gratificazione di fine ferma, ai sottufficiali, sottocapi e comuni, in relazione al R. decreto n. 1988 del 20 ottobre 1919, e successive varianti, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi, nonchè sull'indennità prevista dall'art. 16 del R. decreto-legge n. 621 del 2 maggio 1920 e dell'art. 11 del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923;

g) sulla gratificazione di compiuto sessennio ai sottufficiali di porto, di cui all'art. 14 del R. decreto 1257 del 18 agosto 1920;

h) sul premio spettante ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi congedati dal servizio senza diritto a pensione o ad impiego civile (R. decreto n. 1988 del 20 ottobre 1919 e successive varianti);

i) sulle indennità ed alte paghe dovute ai musicanti della Regia marina, compresa l'indennità all'ufficiale capomusica di cui al R. decreto n. 543 del 3 aprile 1921. La tabella *B* annessa a tale decreto rappresenta un massimo e

la misura dell'assegno in essa prevista è variabile dal Ministero, in relazione alla capacità artistica di ciascun musicante;

l) sui compensi dovuti ai sottufficiali delle capitanerie di porto per i servizi di vigilanza sanitaria e per le operazioni di disinfezione di cui all'art. 6 del R. decreto 1257 del 18 agosto 1920;

m) sull'indennità speciale di L. 75 oltre quella di L. 25 per la moglie ed ogni figlio convivente ed a carico o inabile al lavoro, dovute ai sottocapi e comuni vincolati con rafferma o ferma speciale, ammogliati o vedovi con prole (articolo 2 R. decreto 1894 del 23 dicembre 1920;

n) sulle indennità di alloggio;

o) sugli assegni e sulle pensioni per distinzioni onorifiche;

p) sugli assegni di posizione ausiliaria ordinaria o speciale;

q) sugli assegni al personale destinato al Museo storico della marina a Venezia, di cui al R. decreto 8 febbraio 1923 n. 1065 e al decreto Ministeriale 18 ottobre 1923, con esclusione della parte che si riferisce al personale in servizio attivo o richiamato in servizio.

Art. 8.

L'art. 191 del regolamento per la esecuzione della legge sulla leva di mare del 28 agosto 1886 n. 3338, serie III, approvato col R. decreto 9 ottobre 1886 n. 4157, serie III, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I sottocapi e comuni riformati per cause indipendenti dal servizio, senza diritto a pensione, possono essere proposti per una gratificazione pari a quattro mesi di paga, purchè abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo.

« Tale gratificazione può elevarsi a sei mesi di paga per i sottocapi e comuni di cui sopra, riformati per tubercolosi.

« Il trattamento suddetto è cumulabile con la gratificazione di fine ferma, con quella di L. 2000 per compiuta rafferma e 12 anni di servizio, e con le quote di esse.

« I sottufficiali della Regia marina, volontari, riformati per malattie indipendenti da cause di servizio, senza diritto a pensione o ad impiego civile, hanno diritto al trattamento stabilito dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali, approvato col R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e successive modifiche.

« Ai sottufficiali come sopra riformati per tubercolosi, in aumento al trattamento suddetto sarà concessa una gratificazione speciale pari a due mesi dell'ultimo stipendio o paga ».

Le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale n. 1552 del 26 agosto 1917 sono del pari abrogate.

Art. 9.

Le apposite disposizioni stabiliscono gli stipendi e i supplementi di servizio attivo dei capi di I, II e III classe della Regia marina e dei sottufficiali delle capitanerie di porto, e le norme per la loro corresponsione.

Le paghe giornaliere dei secondi capi, sottocapi e comuni della Regia marina e delle capitanerie di porto sono stabilite dal R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923. Le norme per la loro corresponsione sono quelle di cui alla tabella IV.

Art. 10.

Ai sottufficiali della Regia marina ad ai sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi spetta giornalmente una razione viveri la cui composizione in natura e il suo equivalente in denaro sono determinati dal Ministero.

La razione viveri è dovuta per le sole giornate di presenza alla destinazione di servizio e, nel caso di ricovero negli ospedali a terra, è sostituita dal trattamento stabilito dalle apposite norme.

La razione viveri è pure dovuta al personale di cui al primo comma, nella misura stabilita per il servizio a terra, nei casi sotto specificati:

a) ai sottufficiali in genere ed ai sottocapi e comuni raffermati con soprassoldo, durante le licenze di qualsiasi genere, purchè non eccedenti il limite previsto dal regolamento di disciplina;

b) ai militari predetti quando autorizzati a curarsi in famiglia subordinatamente alle modalità prescritte dal citato regolamento di disciplina, ma soltanto per il periodo di tempo non superiore a tre mesi, a decorrere dal giorno in cui tale autorizzazione è stata concessa;

c) ai militari in licenza di convalescenza per infermità dipendenti da cause di servizio, oppure in attesa di collocamento a riposo o di riforma per infermità dipendenti da cause di servizio;

d) agli attendenti che seguono nelle licenze gli ufficiali ammiragli o generali o gli ufficiali superiori.

Art. 11.

Ai militari della Regia marina destinati in servizio a terra, in località in cui non sia possibile costituire il rancio e la mensa, nè prelevare viveri dai magazzini militari, può essere concesso, in via eccezionale, in aumento alla normale razione in contanti, un supplemento vitto che sarà stabilito dal Ministero su proposta della competente autorità militare, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi e di vita.

In aggiunta alla razione viveri e per l'acquisto di verdura, condimento, ecc., è stabilito un assegno di miglioramento vitto, da determinarsi anno per anno dal Ministero e da corrispondersi soltanto in relazione alle giornate di presenza alle mense ed ai ranci.

E' confermato l'assegno di aumento vitto nella misura ridotta di cui al R. decreto 1755 del 24 dicembre 1922.

Nelle ricorrenze solenni stabilite dal regolamento di disciplina è dovuta, a titolo di miglioramento vitto speciale, la somma di L. 0.20 per ogni sottocapo e comune destinato in distaccamenti minori, presso i quali, per esigenze di servizio, la razione viveri è corrisposta in contanti.

Tale aumento spetta soltanto agli individui che prendono i pasti al distaccamento, e l'importo deve essere unicamente erogato per migliorare il vitto.

Art. 12.

La tabella III annessa stabilisce i soprassoldi a terra dovuti ai sottufficiali della Regia marina ed ai militari del corpo Reale equipaggi per speciali destinazioni di servizio, o per speciali incarichi, o per servizi di categoria o specialità. La stessa tabella è applicabile ai sottufficiali delle capitanerie di porto, rimanendo però abrogate le indennità previste dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 1257 del 18 agosto 1920.

La tabella V annessa stabilisce i compensi dovuti ai militari provvisti di certificato di palombaro per i lavori subacquei compiuti.

Art. 13.

Ai sottufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto e ai militari del corpo Reale equipaggi, richiamati temporaneamente, spettano le medesime competenze dovute ai militari in servizio attivo, in relazione alla categoria,

specialità e grado. E' in ogni caso escluso il soprassoldo di rafferma.

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, nonchè la paga spettante ai sottufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto, come sopra, è quello iniziale del grado o classe col quale sono richiamati alle armi. Però i sottufficiali richiamati dal collocamento a riposo avranno diritto all'ultimo stipendio o all'ultima paga goduta, se superiore a quello iniziale del grado col quale sono richiamati alle armi.

Dopo il terzo mese a tutti i sottufficiali richiamati spetta lo stipendio e la paga da determinarsi con le norme previste per i sottufficiali del servizio attivo.

Per i sottufficiali richiamati dal congedo, lo stipendio o la paga decorre dal giorno del loro arrivo al corpo.

Nei ricollocamenti in congedo, lo stipendio e la paga cessano dal giorno in cui il sottufficiale è rinviato dalle armi.

Ai militari richiamati dal congedo provvisti di pensione civile o militare è dovuto lo stipendio o la paga militare, restando sospeso il pagamento della pensione. Detta pensione, però, continua in luogo dello stipendio o paga militare se più favorevole.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come sottufficiali, si applicano le disposizioni dell'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Le disposizioni di cui al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 1924.

Art. 15.

Fino a nuove disposizioni resta invariato il trattamento stabilito per il personale civile e militare della Regia marina in missione all'estero, e per il personale della Regia marina distaccato nelle Colonie italiane, nelle isole del Dodecanneso, a Saseno ed a Castellorizzo.

Qualsiasi indennità, assegno speciale o soprassoldo a carico dello Stato, soggetto a revisione entro il 31 marzo 1924, in applicazione dei commi 3° e 4° dell'articolo 189 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, che non sia stato espressamente confermato in tutto o in parte dal presente decreto, è abrogato a decorrere del 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 105. — GRANATA

TABELLA I.

Elenco dei capitani di vascello e dei colonnelli ai quali, per la carica che rivestono, compete l'indennità di rappresentanza stabilita dall'art. 177 del R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395.

Capi di Stato maggiore dei comandanti in capo di dipartimento;
Capi di Stato maggiore dei comandanti militari marittimi;
Comandante del Regio cantiere di Castellammare di Stabia;
Comandanti locali della Regia marina;
Comandanti le difese marittime;
Comandante del corpo Reale equipaggi;
Comandanti di deposito del corpo Reale equipaggi;
Direttori delle costruzioni navali;
Direttori del Genio militare pei lavori della Regia marina;
Direttori di sanità;
Direttori di commissariato;
Comandanti di porto;
Comandante dell'Istituto idrografico;
Comandante Scuola meccanici;
Comandante Scuola specialisti;
Comandante in 2ª dell'Accademia navale;
Direttori di artiglieria ed armamenti;
Direttori delle torpedini e del munizionamento;
Capi divisione o capi reparto o capi ufficio al Ministero o presso l'ufficio di Stato maggiore o presso i corpi consultivi centrali della Regia marina;
Capo ufficio della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
Presidenti di Tribunali militari marittimi;
Direttore dell'Istituto di guerra marittima;
Capi ufficio degli arsenali;
Capi degli uffici tecnici autonomi;
Capi reparto macchine;
Direttori tecnici degli stabilimenti di lavoro;
Presidenti delle Giunte di ricezione.

Indennità speciale da corrispondersi nei servizi a terra ad ufficiali aventi il grado di capitano di fregata o corrispondente, oppure grado inferiore.

A) — *Indennità di responsabilità speciali,* nella misura di:

L. 600 ai capitani di fregata e gradi corrispondenti;
L. 400 ai capitani di corvetta, tenenti di vascello e gradi corrispondenti;
L. 300 ai sotto tenenti di vascello, guardiamarina e gradi corrispondenti;

Comandanti locali della Regia marina;
Sottodirettori autonomi;
Capi di ufficio autonomi (esclusi gli uffici idrografici dipartimentali) (1);
Ufficiali superiori, capi delle capitanerie o uffici di porto circondariali;
Comandanti di deposito del corpo Reale equipaggi;
Comandante la Scuola meccanici;
Comandanti le zone fari e segnalamento marittimo;
Comandante la Scuola specialisti;
Comandanti delle difese marittime;
Capi degli uffici tecnici autonomi;
Capi degli uffici autonomi di vigilanza della Regia marina sulla industria privata;
Capo dello stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia;
Capi degli uffici tecnici del Genio navale nelle basi navali;
Capi degli uffici tecnici delle armi navali nelle basi navali;
Ufficiali capi divisione o capi sezione o comandati al Ministero ed agli altri uffici centrali della capitale;
Consegnatari di magazzino, consegnatari di depositi di generi o di materiali dello Stato, quando rendano conto giudiziale;
Ufficiale economo dei mobili e materiali dello Stato;
Ufficiali pagatori.

Agli ufficiali pagatori presso le direzioni e sottodirezioni di Commissariato, ai consegnatari dei viveri per depositi superiori alle 100,000 razioni ed ai consegnatari di vestiario di più di 10,000 corredi, l'assegno è aumentato di L. 200 annue.

N.B. — Le indennità di responsabilità non sono cumulabili fra di loro e neanche con l'indennità di rappresentanza.

B) — *Indennità per speciali destinazioni,* nella misura di:

a) L. 4 giornaliere agli ufficiali superiori;
L. 3 giornaliere agli ufficiali inferiori,
L. 2 giornaliere agli ufficiali subalterni,

alle opere staccate nelle varie difese marittime; nelle località isolate, disagiate o malariche. In entrambi i casi da stabilirsi volta per volta dal Ministero.

N.B. — 1. Agli ufficiali impiegati nelle opere distaccate della difesa marittima di La Maddalena, l'indennità suddetta è aumentata di L. 1 al giorno.

2. Agli ufficiali che all'atto della pubblicazione del presente decreto trovansi destinati nei vari servizi della piazza della Mad-

---

(1) Sono uffici autonomi quelli che sono retti da un capo che ha la responsabilità diretta del servizio e che firma la corrispondenza come capo dell'ufficio stesso.

Malena, (anche se non in opere staccate) ed a quelli destinati a Genova, compresa Sampierdarena, spetta «a titolo personale» il soprassoldo di cui sopra. Tale soprassoldo non spetta invece a coloro che vi saranno destinati dopo tale data.

3. Agli ufficiali destinati alle difese marittime del Varignano (Spezia) e di Buffoluto (Taranto) spetta l'indennità di cui alla lettera *a*) soltanto quando non prendono parte a mense ufficialmete costituite e siano obbligati, per ragioni di servizio, a trattenersi nelle destinazioni stesse, prendendo il pasto del mezzodì a loro spese.

4. L'indennità di cui alla lettera *a*) per le località malariche spetta soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre;

5. L'indennità per destinazioni in località disagiate spetta agli ufficiali di porto destinati nelle seguenti località: Portovecchio di Pombino, Pizzo, Cotrone, Carloforte, Porto Torres, Alghero, Terranova di Sicilia, Licata, Porto Empedocle, Sciacca e Lampedusa.

b) nella misura di L. 2 giornaliere (rimanendo assorbito l'assegno per responsabilità di cassa) agli ufficiali capi posto di stazioni e servizi radiotelegrafici.

C) — *Indennità per incarichi speciali*:

a) al direttore dell'Istituto di guerra marittima (anche se titolare di un insegnamento), L. 5 giornaliere;

b) agli insegnanti militari presso l'Accademia navale e presso l'Istituto di guerra marittima; L. 3 se ufficiale superiore, L. 2 se ufficiale inferiore;

c) al direttore dell'Istituto radio-telegrafico della Regia marina L. 3 giornaliere;

d) al capo del Silurificio di San Bartolomeo, L. 3 giornaliere.

D) — *Indennità per rimborso di spese*:

a) agli ufficiali destinati a presenziare alle Commissioni per gli esperimenti del materiale da guerra presso i balipedi «Cottrau» e «Ronca» (per le sole giornate di sopraluogo): L. 5 se ufficiale ammiraglio, L. 4 se ufficiale superiore, L. 3 se ufficiale inferiore, L. 2 se ufficiale subalterno.

b) agli ufficiali imbarcati che non possono alloggiare a bordo (autorizzazione concessa volta per volta dal Ministero) e per le sole giornate di effettiva residenza fuori bordo; L. 5 se ufficiali superiori, L. 4 se ufficiali inferiori, L. 3,50 se ufficiali subalterni.

N.B. — Agli imbarcati sui sommergibili durante il periodo in cui eseguono crociere, è rimborsata la spesa di alloggio, ma essa non potrà superare il doppio degli assegni suddetti.

AVVERTENZE ALLA TABELLA I.

a) L'indennità di rappresentanza è dovuta al grado e non alla funzione.

Però ai contrammiragli o contrammiragli di divisione che rivestano la carica di capo di Stato Maggiore della Marina, è dovuta l'indennità di rappresentanza del grado immediatamente superiore.

b) Le indennità speciali spettanti agli ufficiali oggetto del presente decreto sono dovute soltanto nella misura stabilita per il grado effettivamente rivestito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

TABELLA II.

A) — *Assegni dovuti al personale militare e civile per incarichi speciali.*

Spetta una quota di missione non superiore al quarto del soprassoldo di missione, e da stabilirsi caso per caso, al personale militare e civile per speciali incarichi ad esso affidati, in conseguenza di autorizzazione di S. E. il Ministro o del Sottosegretario di Stato, e che importino condizioni di disagio o spese o prestazioni di servizio superiori alle normali.

Non compete tale compenso al personale che si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1921, numero 1555.

B) — *Brevi gite giornaliere.*

Si compiono brevi gite dal personale della Regia marina quando esso, per eseguire incarichi affidatigli, si rechi, per via di terra o di mare, senza pernottarvi, in località site oltre la cinta daziaria della propria residenza d'ufficio, entro il raggio di 15 km. dalla medesima; fanno eccezioni le brevi gite giornaliere compiute a La Maddalena, per le quali il raggio di km. 15 è ridotto a km. 4.

Per quelle gite di carattere continuativo nè frequente, espletate nel raggio di km. 15 dalla cinta daziaria (km. 4 per La Maddalena) che avessero richiesto una assenza dalla destinazione di servizio dalle cinque alle otto ore si corrisponderà un ottavo del soprassoldo di missione. Per quelle invece che richiedessero un'assenza dalla destinazione di servizio superiore alle 8 ore continuative, si corrisponderà un terzo del soprassoldo di missione.

Per le gite che avessero richiesto un'assenza dalla destinazione di servizio non superiore a cinque ore continuative, si corrisponderà soltanto il rimborso della spesa pel trasporto personale e l'assegno chilometrico per le vie ordinarie, quando i mezzi di trasporto non siano forniti dallo Stato.

La stessa corresponsione, senza alcuna quota di soprassoldo di missione, sarà dovuta al personale della Regia marina che, entro la cinta daziaria della propria residenza, esegua movimenti o brevi gite per mansioni che rientrano nelle ordinarie attribuzioni, o per disimpegnare funzioni inerenti al servizio o alla carica.

C) — *Prove in moto.*

Ai funzionari militari e civili che nella propria sede sono incaricati di prender parte a prove, collaudi o verifiche di materiali da eseguirsi con nave in moto su Regie navi in armamento, armamento ridotto o in riserva, o che non fanno parte dello Stato Maggiore della nave, oltre al trattamento tavola, per intero o ridotto a metà a seconda che prendano parte ad uno o più pasti, spetterà una indennità nella misura seguente, sempre quando le prove in questione abbiano una durata superiore alle sei ore; durata che dovrà risultare da speciale annotazione sul foglio di viaggio, firmato dal comandante o resposabile della nave che ha eseguito le prove:

ammiragli, generali e funzionari civili del 5° grado, L. 15;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7°, 8° grado, L. 12;
ufficiali inferiori e funzionari civili del 9° grado o inferiore, L. 8.

Ai funzionari militari e civili che imbarcano per assistere a collaudi o a prove di moto di navi, vedette, motoscafi, pirobarche ed in genere meccanismi costruiti dall'industria privata e da consegnarsi alla Regia marina, oppure riparati dall'industria stessa, e sempre quando su tali navi non siano costituite mense previste dai regolamenti sugli assegni speciali di bordo; oppure su navi del commercio, per eseguire prove o collaudi, spetterà una indennità (da addebitare alle imprese fornitrici) nella misura di:

ammiragli, generali o funzionari civili del 5° grado, L. 30;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° o 8° grado, L. 25;
ufficiali inferiori e funzionari civili del 9° grado o inferiore, L. 15.

Ai funzionari militari e civili che si recano in sede diversa dalla loro residenza per assistere a prove di qualsiasi genere su Regie navi, su navi costruite o riparate dall'industria privata e da consegnare alla Regia marina, o su navi del commercio, sono dovuti esclusivamente gli ordinari assegni di missione stabiliti dalle vigenti disposizioni, coll'obbligo di rimborsare le mense di bordo, se prendano parte ai pasti.

D) — *Brevi gite del personale pompiere.*

Per le brevi gite giornaliere compiute dagli ufficiali destinati al comando del personale pompiere, per prestazione d'opera professionale inerente alla loro specialità (esclusi i casi di istruzione, esercitazioni o simili), ed in località distanti non oltre 15 km. dalla cinta daziaria della residenza di servizio (4 km. per La Maddalena), devesi corrispondere la metà del soprassoldo di missione).

Ai graduati ed ai militari del corpo Reale equipaggi, addetti quali pompieri sarà invece corrisposto, nei casi sopradetti, il soprassoldo intero di missione.

Per le prestazioni d'opera professionale entro la cinta daziaria della residenza di servizio, nulla è dovuto tanto agli ufficiali che ai sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi, salvo il rimborso dell'eventuale spesa per trasporto personale e l'assegno chilometrico sulle vie ordinarie, quando i mezzi di trasporto non siano forniti dallo Stato.

E) — *Ufficiali e personale civile del Genio militare destinato ai lavori della Regia marina.*

Agli ufficiali e ragionieri geometri del Genio militare collocati con Regio decreto a disposizione della Regia marina spetta, per tutto il tempo nel quale rimangono in tale posizione, una quota di soprassoldo di missione stabilita nella misura giornaliera seguente:

ufficiali e ragionieri dei gradi 11° e 10°, L. 4;
ufficiali e ragionieri del grado 9°, L. 5;
ufficiali e ragionieri del grado 8°, L. 6;
ufficiali e ragionieri del grado 7° o superiore, L. 7.

Tali quote giornaliere sono corrisposte a titolo di compenso per frequenti gite alle opere della Regia marina, ed escludono i compensi di cui alla lettera *B* della presente tabella. Esse non sono dovute nei giorni in cui detto personale trovasi in ordinaria missione di Regio servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

TABELLA III.

Soprassoldi a terra per i sottufficiali e per i militari del corpo Reale equipaggi.

A) – *Soprassoldi di destinazione:*

N. d'ordine		Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	Secondi capi	Sotto capi	Comuni	*Annotazioni*
1	Personale in servizio alla capitale; personale di governo presso l'Accademia navale e la Scuola meccanici; personale destinato presso l'Istituto idrografico di Genova; personale di governo della Scuola specialisti, Scuola torpedinieri Scuola semaforisti e radiotelegrafisti Scuola motoristi e Scuola assistenti Genio navale	1,00	0,80	0,30	0,20	Cumulabile con un solo soprassoldo di speciale incarico (tabella *B*).
2	Personale dislocato in località disagiate, isolate o malariche . .	0,60	0,50	0,40	0,30	Questo soprassoldo deve essere autorizzato volta per volta dal Ministero. È cumulabile coi soprassoldi delle tabelle *B* e *C*. Per le zone malariche si corrisponde dal 1° aprile al 31 ottobre.
3	Personale destinato alle batterie ed opere lontane dalle difese marittime:					
	a) categorie meccanici, fuochisti, operai, cannonieri armaroli od artificieri, torpedinieri siluristi, elettricisti, artefici in via di eliminazioni o minatori (nuovo ruolo) (1), marinai cannonieri, marinai segnalatori, marinai torpedinieri.	1,00	0,80	0,50	0,30	Il Ministero stabilirà in quali batterie ed opere delle difese spetti il soprassoldo, ed in quali sedi di difese isolate spetti anche al personale destinato agli uffici ed ai servizi del Comando.
	b) semaforisti e radio-telegrafisti . . .	0,90	0,60	0,30	0,20	
	c) delle altre specialità	0,50	0,40	—	—	
4	Ai destinati al servizio di sentinella alle polveriere, nelle sole giornate di dislocazione alle stesse per servizio di sentinella; al personale con effettiva destinazione al battaglione S. Marco	1,50	1,50	0,75	0,50	
5	Agli allievi meccanici durante lo svolgimento dei corsi a terra	—	—	—	0,50	

(1) Sono esclusi i minatori del vecchio ordinamento.

AVVERTENZE ALLA LETTERA *A*.

N.B. — *I soprassoldi di destinazione non sono cumulabili fra loro; nel caso di cumulo di destinazioni si corrisponde soltanto il soprassoldo maggiore.*

Sono cumulabili con quelli della tabella B. *Tranne nei casi espressamente indicati non sono cumulabili con quelli della tabella* C.

B) - *Soprassoldi speciali per incarichi.*

N. d'ordine		Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	Secondi capi	Sotto capi	Comuni	*Annotazioni*
6	*a*) Istruttori professionali: istruttori di scherma; istruttori delle reclute	0,80	0,50	0,40	0,35	Per la sola durata dei corsi. Pei corsi d'istruzione professionale il soprassoldo è dovuto soltanto se regolarmente costituiti per militari provenienti da arruolamenti volontari, escluso quindi il personale di leva. Agli istruttori alle reclute, per il solo periodo delle istruzioni militari e nelle sole sedi di reclutamento.
	b) Istruttori delle scuole degli analfabeti; militari portalettere . . . . (Agli assistenti delle scuole analfabeti il soprassoldo è ridotto alla metà)	0,40	0,40	0,30	0,20	
	c) Istruttori brevettati di educazione fisica	1,00	1,00	—	—	
7	*a*) Giroscopisti . .	1,00	1,00	—	—	Quando prestano effettivo servizio di specialità, nonchè durante i corsi.
	b) Incaricati del servizio alle biglietterie militari.	1,00	1,00	—	—	
8	*a*) Cuochi mense a terra degli ufficiali, sottufficiali e marinai.	—	—	—	0,80	
	b) Attendenti mense ufficiali.	—	—	—	0,60	
	c) Barbieri, mulattieri, carrettieri, gondolieri, addetti ai magazzini vestiario.	—	—	—	0,20	
9	*a*) Consegnatari di materiali, generi o dotazioni presso le difese militari marittime, stazioni radiotelegrafiche e semaforiche o simili, su navi in disarmo, negli arsenali o Stabilimenti marittimi, uffici portuali ed altri Enti autonomi, depositi corpo Reale equipaggi e distaccamenti (purchè tutti abbiano la effettiva responsabilità con inventario o con rendiconto periodico) .	0,60	0,50	0,30	—	Ai militari delle categorie semaforisti e radiotelegrafisti tale soprassoldo spetta soltanto quando cumulino l'incarico di consegnatario di stazioni chiuse all'esercizio, con quello di capoposto di altra stazione aperta o chiusa. Sicchè non devesi corrispondere tale soprassoldo ai suddetti militari quando esercitino solo l'incarico di capo posto.
	b) Destinati quali magazzinieri presso magazzini di vestiario o come spedizionieri presso le direzioni di Commissariato. Contabili di reparto o di assegni a terra . . .	0,60	0,50	0,30	—	
10	Ai destinati quali padroni od armamenti di galleggianti di uso locale azionati da motore	0,60	0,60	0,30	0,20	
11	Incaricati del segnalamento marittimo. .	0,50	0,50	0,50	0,50	

AVVERTENZE ALLA LETTERA *B*.

N.B. — *I soprassoldi suddetti sono cumulabili fra di loro purchè non siano nella stessa numerazione; sono altresì cumulabili con quelli degli altri quadri, salve le restrizioni espressamente indicate.*

C) – *Soprassoldi di categoria e specialità:*

N. d'ordine		Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	Secondi capi	Sotto capi	Comuni	*Annotazioni*
12	Ai radiotelegrafisti con destinazione alle stazioni radio-telegrafiche o alle officine incaricate esclusivamente del servizio radio-telegrafico . .	2,30	1,50	1,20	0,90	
13	Ai sematoristi:					
	a) capilinea o destinati all'ufficio telegrafico del Ministero oppure alle stazioni radio-telegrafiche per il servizio telegrafico, oppure alle stazioni semaforiche aperte o chiuse all'esercizio ed alle stazioni eventuali durante il solo periodo di armamento	2,00	1,20	1,00	0,60	
	b) presso gli uffici telegrafici militari alla periferia e ai destinati alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche con esclusione di qualsiasi compenso chilometrico . .	1,00	0,70	0,50	0,30	
14	Ai meccanici, fuochisti, operai cannonieri A. ed artificieri, torpedinieri E. Sil. ed artefici o minatori (nuovo ruolo) (1) che fanno servizio effettivo di specialità in qualsiasi destinazione di servizio a terra, e quando stabiliti dalla tabella o destinati con disposizione ministeriale.					
	Idem su barche, pontoni e galleggianti vari.					
	Idem ai meccanici ed ai fuochisti compresi i fuochisti autorizzati alla condotta delle macchine e dei motori a scoppio; ai sottufficiali di porto che disimpegnano il servizio di macchinista, fuochista e motorista sui galleggianti degli uffici portuali; ai militari di altre categorie destinati al servizio di pompiere negli arsenali e stabilimenti marittimi.	1,00	0,80	0,60	0,50	Pei destinati alle opere distaccate delle difese, tale soprassoldo è ridotto alla metà ed è cumulabile con quello di distaccato alle opere stesse.
15	Ai capi delle sezioni pompieri	0,65	0,35	—	—	Cumulabile con quello del numero precedente.
16	Agli infermieri:					
	a) destinati presso i gabinetti batteriologici, sale anatomiche e reparti infettivi	0,50	0,50	0,50	0,50	Cumulabili coi numeri 1 e 2 della tabella *A*.
	b) presso ospedali ed infermerie in funzione	—	—	0,25	0,20	
17	Ai tipografi compositori	0,70	0,60	0,50	0,40	
18	Ai conducenti di autoveicoli (con brevetto militare)	1,00	1,00	1,00	1,00	

(1) Sono esclusi i minatori del vecchio ordinamento.

N. d'ordine		Capi di 1a, 2a e 3a classe	Secondi capi	Sotto capi	Comuni	Annotazioni
19	Ai militari brevettati piloti lagunari e addetti a tale servizio.	1,75	1,50	1,00	—	
20	Ai cannonieri specializzati:					
	a) telemetristi brevettati destinati presso le difese. Qualunque sia il grado, purchè rispondano alle condizioni stabilite dal regolamento apposito.	1,50	1,50	1,50	1,50	Cumulabile con altri, tranne quello di puntatore scelto od effettivo. Spetta ai militari anche non effettivamente presenti finchè sono inscritti alle difese marittime (eccettuato il caso di ricovero in ospedale). Cessa con la perdita del brevetto.
	b) puntatori scelti di grosso calibro presso le difese. . .	—	1,20	1,20	1,20	È dovuto in base a ordine del giorno del Comando che deve dichiarare il militare meritevole della qualifica. Spetta solo per la durata dell'incarico e della qualifica uniti insieme.
	c) puntatori scelti di medio e piccolo calibro presso le difese.	—	0,80	0,80	0,80	
	d) puntatori effettivi presso le difese.	—	—	0,20	0,20	

AVVERTENZE ALLA LETTERA C.

N.B. — I soprassoldi suddetti sono cumulabili con quelli della tabella B e con quegli altri delle tabelle A e C per i quali è espressamente indicato.

D) *Assegni vari.*

I. — Assegno collettivo (cumulabile con qualsiasi altro) per maneggio o trasporto di combustibile solido e per tutto l'insieme delle operazioni relative alla stessa quantità di materiale, anche se eseguite a varie riprese. Da imputare al capitolo per acquisto combustibili e da ripartirsi in parti eguali fra tutti coloro che prendono parte all'operazione:

per ciascuna tonnellata, L. 1.35;

per una singola operazione di maneggio, trasporto, crivellamento, imbarco o sbarco da galleggianti, L. 0,50;

per due delle dette operazioni, L. 1.

II. — Assegno facoltativo:

Assegno giornaliero per supplementi facoltativi e ricompense straordinarie: L. 0.02 per ogni individuo portato dalle tabelle, esclusi i sottufficiali nonchè quelli fra i sottocapi e comuni appartenenti a categorie che percepiscono il soprassoldo per la categoria stessa di cui alla lettera *C*, oppure il soprassoldo di destinazione di cui alla lettera *A*.

III. — Comandati ai lavori.

Spetta a carico del capitolo mano d'opera il soprassoldo stabilito dal regolamento sulle maestranze, nei casi seguenti:

ai comandati in servizio degli arsenali e stabilimenti marittimi per servizio di manovalanza od altro genere che interessi l'esecuzione dei lavori o dei rifornimenti, e quindi con esclusione degli isolati che sono comandati per servizi fissi e permanenti (piantoni sorveglianti, telefonisti, ecc.);

ai militari destinati alle officine esistenti presso gli arsenali e stabilimenti marittimi e presso le officine annesse al Ministero (cumulabile col numero IV).

IV. — Ai suddeti specialisti destinati ai lavori autogeni, alla flamma ossidrica, ossiacetilenica:

L. 0.40 per la prima ora;

L. 0.20 per ogni ora consecutiva.

N.B. — Cumulabile con quello dell'ultima parte del n. III.

V. — Ai destinati al servizio delle sussistenze sono corrisposti i soprassoldi giornalieri di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 25 febbraio 1906. Ai sottocapi e comuni vincolati alla ferma di anni 6 spetta il maggiore assegno di L. 0,20 giornaliere.

VI. — Ai sottufficiali imbarcati che non possono alloggiare a bordo (autorizzazione data di volta in volta dal Ministero) L. 2,50 al giorno. Agli imbarcati sui sommergibili, durante il periodo in cui eseguono crociere il soprassoldo giornaliero per l'alloggio è raddoppiato.

AVVERTENZE.

I soprassoldi sono stabiliti in ragione del grado effettivo e della categoria alla quale il militare appartiene. Però presso le difese locali e nei limiti delle tabelle stabilite per il personale a queste assegnato, i soprassoldi sono corrisposti tenuto conto anche delle funzioni del grado superiore. Se la tabella prevede l'assegnazione facoltativa di due o più gradi, i soprassoldi da corrispondere a chi esercita le funzioni del grado superiore sono ragguagliate al meno elevato dei gradi previsti.

Il personale, eccezionalmente ed in via transitoria, eccedente le tabelle delle difese locali, riceve il soprassoldo corrispondente al grado effettivo e alla categoria cui appartiene.

I soprassoldi sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza alle destinazioni di servizio e non spettano ai sottocapi e comuni non raffermati con soprassoldo durante le punizioni della prigione o della segregazione di rigore. Non spettano altresì ai militari in genere anche se raffermati durante le missioni di Regio servizio e durante il tempo in cui sono destinati a seguir corsi di istruzione di qualsiasi genere.

Continuano però ad essere percepiti:

a) dai sottufficiali in genere e dai sottocapi e comuni raffermati durante le brevi licenze, le licenze ordinarie e quelle straordinarie previste dal regolamento di disciplina, sempre quando continuino ad essere compresi nel ruolo delle destinazioni di servizio e non siavi stato passaggio dell'incarico e del servizio ad altro militare;

b) dai consegnatari dei materiali in genere e dai capi posto, dei semafori e delle stazioni radio-telegrafiche finchè non abbia avuto luogo la consegna della contabilità relativa.

Le norme di cui alle lettere *a*) e *b*) non sono applicabili ai militari di qualsiasi categoria destinati ai corsi di istruzione. Agli allievi dell'Accademia navale che secondo l'ordinamento attuale ottengono la nomina ad aspirante al compimento del 4° anno di corso, e finchè sono amministrati dall'Accademia, è assegnato un soprassoldo gioraliero di L. 6,50 sull'importo del quale va trattenuta la retta dovuta per il 5° anno.

Però per gli aspiranti provenienti dai concorsi per i quali la retta da pagare all'Accademia navale era fissata nell'antica misura di L. 800, il soprassoldo giornaliero sarà di L. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
REVEL.

TABELLA IV.

Norme per la corresponsione delle paghe giornaliere ai secondi capi, sottocapi e comuni e degli stipendi ai sottufficiali sospesi dal grado.

A.

Le paghe giornaliere dei secondi capi, sotto capi e comuni della Regia marina e dei secondi nocchieri delle Capitanerie di porto sono stabilite dal Regio decreto 2395 dell'11 novembre 1923. Le norme per la loro corresponsione sono le seguenti:

a) *decorrono,* a seconda dei casi, dal giorno in cui il militare arruolato di leva o volontario giunge al deposito, al distaccamento corpo Reale equipaggi, alla difesa, alla nave od a quella destinazione che deve prenderlo in forza. Per i secondi capi delle capitanerie di porto, di prima nomina, dal giorno in cui si presentano alle capitanerie cui sono destinati per l'esperimento stabilito dall'art. 12 del Regio decreto di costituzione del corpo, n. 1257 del 18 agosto 1920. Essa però non compete al militare che, appena giunto alle armi e prima di essere provveduto del vestiario, viene licenziato dopo osservazione medica o per qualsiasi altro motivo.

La stessa decorrenza ha la paga spettante ai secondi capi, sottocapi e comuni riammessi in servizio e provenienti dai luoghi di pena o dai corpi di punizione o richiamati in servizio dal congedo illimitato.

b) *cessano* dal giorno del licenziamento dal servizio, o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo; per i sottoposti a rassegna di riforma, dal giorno in cui sono mandati alle loro case in attesa che il Comando superiore del corpo Reale equipaggi, approvi la proposta; per i trasferiti alle compagnie di disciplina, dal giorno della consegna ai Reali carabinieri per la traduzione ai corpi di punizione; pei defunti o scomparsi, dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa.

c) *non competono* durante le assenze illegali e le licenze illimitate.

B.

Ai sottocapi e comuni detenuti in attesa di giudizio è sospeso il conteggio della paga dal giorno in cui ha principio la detenzione.

Se il giudizio termina con la condanna del militare, sia pure condizionata, questi perde il diritto alla paga dal giorno in cui ne fu sospeso il conteggio; se invece il militare è assolto, riceve gli arretrati dalla destinazione che lo prende in forza, nella misura stabilita per le destinazioni a terra o a bordo secondo che la detenzione sia in località a terra, su navi in armamento, armamento ridotto o in riserva.

I sottocapi e comuni sottoposti a giudizio penale perdono il diritto alla paga anche quando vengano condannati a sola pena disciplinare o quando, condannati al carcere militare, scontino la pena nelle prigioni semplici delle caserme e delle navi, malgrado prestino servizio.

La detenzione comincia dal giorno in cui il militare è messo in attesa di ordini.

Ai secondi capi e secondi capi anziani detenuti in attesa di giudizio sarà fatto, per quanto riguarda la corresponsione della paga, lo stesso trattamento stabilito per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe dal Regio decreto 20 ottobre 1919, n. 1938, e successive varianti, concernenti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali della Regia marina.

I militari in attesa di giudizio lasciati in libertà provvisoria a piè libero e non esentati dal servizio, continuano a percepire le competenze fino a quando non vengano posti in detenzione o segregazione.

Ai suddetti militari in attesa del giudizio, prosciolti dall'accusa per effetto del decreto di amnistia, spettano le competenze che loro erano state sospese dal giorno in cui furono messi in attesa d'ordini o di giudizio.

Ai suddetti militari già condannati e per i quali cessa la esecuzione della condanna per effetto di amnistia, le competenze sono dovute dal giorno dell'arrivo al deposito o alla destinazione in seguito alla scarcerazione.

Le disposizioni di cui ai tre ultimi comma precedenti sono pure applicabili ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, compresi quelli delle capitanerie di porto.

C.

Ai secondi capi, sottocapi e comuni in licenza straordinaria di convalescenza, per lesioni od infermità non dipendenti da cause di servizio, oppure in licenza straordinaria per rassegna di riforma dovuta a lesioni o infermità non dipendenti da cause di servizio, compete metà paga di terra; ma è tuttavia in facoltà del Ministero di autorizzare, in casi eccezionali, che sia corrisposto loro l'intera paga.

Ai suddetti militari in licenza straordinaria per disposizione del Comando superiore del corpo Reale equipaggi, non compete la paga, salvo che il Ministero non disponga diversamente, nel qual caso, però, la paga non potrà mai darsi per intero.

Ai suddetti militari in licenza straordinaria di convalescenza o in attesa di collocamento a riposo, nell'un caso o nell'altro per riforma o per infermità dipendenti da cause di servizio, dovrà conteggiarsi l'intera paga a terra, oltre a quanto è stabilito all'articolo 10, lettera *c*) del testo del presente decreto.

D.

Ai militari in licenza in attesa di collocamento a riposo per anzianità di servizio è corrisposta l'intera paga o stipendio per non più di due mesi e non oltre la data del collocamento a riposo.

E.

Ai sottocapi e comuni imbarcati, anche di passaggio, su navi in armamento, armamento ridotto o in riserva, compete la paga di bordo dal giorno dell'effettivo imbarco.

Ai militari accasermati sulle Regie navi, compete invece soltanto la paga di terra.

F.

Ai sottocapi e comuni non vincolati da ferma di anni 4 o di anni 6, imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto o in riserva, durante le giornate di non effettiva presenza a bordo, spetta soltanto la paga di terra; è fatta eccezione per le brevi licenze e le missioni, sempre quando essi continuino a far parte dell'equipaggio della nave.

Agli stessi militari compete soltanto la paga di terra quando si trovano puniti con la prigione di rigore o la segregazione di rigore, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento di disciplina. La riduzione della paga per la misura stabilita per il servizio a terra può essere applicata ai detti militari come punizione accessoria, in analogia a quanto è stabilito nel regolamento di disciplina per i soprassoldi di bordo.

G.

Il sottufficiale sospeso dal grado, sia a terra che a bordo, continua a percepire lo stipendio e la paga che godeva all'atto della sospensione, escluso però il soprassoldo di servizio attivo.

Il militare di grado inferiore a secondo capo, sospeso, esercita le funzioni di allievo (comune di 2ª classe), nella propria categoria e specialità e ne prende le competenze. Esercita le funzioni di marinaio comune, e ne prende le competenze, se appartenente alla categoria marinai.

H.

Per i comuni e sottocapi promossi al grado superiore la paga inerente al nuovo grado ha la stessa decorrenza della promozione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

TABELLA V.

Assegni ai palombari e loro guide, per lavori subacquei.

A. — *Palombari di 2ª classe di ogni grado e categoria*

Immersione per servizio, per ogni ora di lavoro:
in profondità da m. 0 a metri 15, compenso L. 3;
in profondità da m. 16 a metri 20, compenso L. 4;
in profondità da m. 21 a metri 26, compenso L. 5;
in profondità da m. 27 a metri 30, compenso L. 7.

B. — *Palombari di 2ª classe di ogni grado e categoria.*

Immersione per servizio, per ogni ora di lavoro:
in profondità da m. 0 a metri 15, compenso L. 4;
in profondità da m. 16 a metri 20, compenso L. 5;
in profondità da m. 21 a metri 26, compenso L. 6.50;
in profondità da m. 27 a metri 30, compenso L. 9;
in profondità da m. 31 a metri 35, compenso L. 12.50 (*a*);
in profondità da m. 36 in più, compenso L. 16 (*a*).

(*a*) Tariffe valevoli anche per i palombari di 2ª classe che volontariamente si immergono a più di 30 metri.

C. — *Compenso per le guide di qualsiasi grado e categoria.*

Per ogni ora di lavoro (di servizio), indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, L. 0,40.

D. — *Immersioni per esercizio.*

Per ogni ora di lavoro dei palombari (brevettati di 1ª e 2ª classe e guide) i tre quinti dei compensi stabiliti dalle tabelle A, B, C.

NORME DI CORRESPONSIONE.

Per la prima ora di immersione i detti assegni saranno raddoppiati. Quando il lavoro giornaliero durerà meno di un'ora, si dovrà considerare come una intera ora primaria, qualunque sia la sua durata.

Il lavoro eccedente la prima ora si valuterà a quarti, e la frazione di quarto sarà considerata come quarto intero.

Non sarà diffalcato il tempo che il palombaro rimane fuori acqua sia per prendere respiro, sia per aspettare qualche attrezzo occorrente al suo lavoro, sempre che la durata di tali interruzioni non superi complessivamente il quinto delle ore di lavoro del palombaro nella giornata.

La parte eccedente al detto quinto è dedotta ed anche in questo caso la frazione di quarto d'ora sarà considerata come quarto d'ora compiuto.

Ad uno stesso individuo si computeranno due ore di prima immersione quando il suo lavoro giornaliero retribuito, calcolato come sopra è stabilito, sia complessivamente maggiore di 5 ore.

Alle guide si considerano come ore intere le frazioni di ora e non si fa deduzione del tempo diffalcato al palombaro. La mercede della guida è quindi conteggiata per tutto l'intervallo del tempo trascorso dalla prima immersione alla emersione definitiva.

Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola del palombaro e della guida, saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

Quando ai lavori non eseguiti a bordo si faranno risultare da una dichiarazione particolareggiata dell'autorità che li ha ordinati.

Agli allievi torpedinieri M. P. ed ai militari che fanno le prove per conseguire il brevetto di 2ª classe non compete nessun assegno per immersioni, però, a brevetto ottenuto, sarà loro concesso a titolo di premio, una volta tanto, la gratificazione di L. 50.

Durante il corso speciale per il brevetto di 1ª classe le immersioni degli allievi (palombari di 2ª classe) sono sempre considerate come immersioni di esercizio.

In tutti i casi i palombari (graduati o no) che scendono sotto acqua per dirigere lavori o esercitazioni o prove, percepiranno l'assegno intero contemplato nella tabella.

La pulitura della carena fatta dai palombari, facciano o pur no parte dell'equipaggio della nave per la quale lavorano, è retribuita al pari delle immersioni per servizio.

L'immersione di un palombaro per la ricerca di un siluro non deve mai essere considerata come immersione per esercizio e per essa saranno sempre corrisposte le retribuzioni normali.

E' facoltà dell'autorità di proporre al Ministero, nel caso il siluro fosse ricuperato, un maggiore compenso in base alle difficoltà incontrate nella ricerca dell'arma in località non ben definita e in condizioni speciali di lavoro.

Tale compenso non potrà, in nessun caso, eccedere la somma di L. 300.

In caso di lavori subacquei per operazioni di guerra è data facoltà alle diverse autorità di proporre al Ministero di concedere secondo i casi, oltre alle competenze suindicate, delle rimunerazioni straordinarie, tenendo conto dei pericoli e delle difficoltà incorse, nonchè dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il conteggio delle retribuzioni da corrispondersi agli ufficiali brevettati palombari di 1ª e 2ª classe, sono in tutto e per tutto applicabili le modalità e le norme che regolano il conteggio delle retribuzioni stabilite per i militari del corpo Reale equipaggi. Solo per quanto concerne la misura delle retribuzioni dovute agli ufficiali, queste dovranno essere conteggiate con l'aumento del 50 per cento in confronto di quelle contemplate dalle presenti istruzioni.

Allorchè un ufficiale palombaro compie una missione di servizio subacqueo che per la sua importanza sia giudicata meritevole di speciale considerazione, l'autorità da cui dipende ne riferirà al Ministero, proponendo a suo favore una adeguata ricompensa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
REVEL.

TABELLA VI.

Personale civile.

(*a*)	Ai gestori di cassa	L. 600 annuo
(*b*)	Ai gestori di magazzino	» 600 annue
	Ai contabili e fiduciari di magazzino .	» 400 annue
	Ai consegnatari dei depositi di carbone od altri materiali	» 300 annue
	Agli ingegneri fisici elettrotecnici capi di laboratorio	» 600 annue se sup. al grado 9°
	Ai chimici capi di laboratorio	» 400 annue se del grado 9°
	Ai capi tecnici, capi di officina o di laboratori	» 300 annue se inf. al grado 9°
c)	Ai personali civili destinati nella piazza marittima di Maddalena od a Genova (compresa Sampierdarena) o in località disagiate, isolate o malariche.	L. 4 giorn. se super. al 9° grado
	(Veggasi N. B.).	» 3 » se del grado 9°
	Al personale civile che per ragioni di servizio si reca ai balipedi di Spezia e Viareggio	» 2 » se infer. al grado 9°

Ai fanalisti (a titolo rimborso spese per alloggio, isolamento, acqua potabile, barca, ecc.); nella misura complessiva variabile da L. 60 a L. 480 annue ai sensi e con le norme del decreto Ministeriale 16 luglio 1923.

(*a*) Indennità maneggio denaro.
(*b*) A titolo rimborso maggiori spese per consumo vestiario e tenute da lavoro.
(*c*) Rimborso di spese che tiene luogo della quota di missione stabilita per le brevi gite.

N.B. — Per il personale civile valgono le stesse disposizioni di cui alla lettera B, tabella I, relativamente alla designazione da parte del Ministero delle località disagiate o malariche od alla corresponsione «ad personam» dell'assegno temporaneo ai destinati a Genova ed alla Maddalena.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
REVEL.

Numero di pubblicazione 958.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 953.

Stanziamento di un fondo di L. 45,000,000 per speciali lavori ferroviari sulle linee dei compartimenti di Venezia e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 45,000,000 al fine di provvedere all'esecuzione di speciali lavori di carattere patrimoniale su alcune linee e stazioni dei compartimenti ferroviari di Venezia e di Trieste.

La somma anzidetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 9,000,000 per ciascuno dei cinque esercizi dal 1924-25 al 1928-29.

Il Ministero delle finanze provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni ai fondi occorrenti per lo stanziamento di cui sopra, nonchè ad introdurre in bilancio le variazioni conseguenti alla suindicata autorizzazione di spesa.

Art. 2.

All'esecuzione dei lavori di cui trattasi provvederà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le modalità e norme che essa segue per i lavori ferroviari di carattere patrimoniale. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà in analogia a quanto è disposto dall'art. 78 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, a rimborsare l'Amministrazione ferroviaria delle spese all'uopo anticipate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 127. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 959.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 963.

Modificazioni al R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, per quanto si riferisce all'età dei piroscafi in servizio di emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 69 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, che modifica il titolo IV del regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 4 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, è modificato come appresso:

« Trascorsi 20 anni dalla data in cui, dopo l'allestimento, intrapresero il loro primo viaggio, i piroscafi perdono il diritto di trasportare emigranti.

« Con determinazione del Commissario generale dell'emigrazione, il termine sopradetto, all'atto della scadenza potrà essere prorogato per un periodo di tempo non superiore ad altri 5 anni, sempre quando il piroscafo conservi, a giudizio dell'Amministrazione della marina mercantile, le condizioni nautiche prescritte e mantenga tutti gli adattamenti necessari per il trasporto degli emigranti.

« L'autorizzazione concessa potrà essere, in ogni tempo, revocata, quando venissero comunque a mancare le condizioni previste dal comma precedente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 960.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 954.

Concessione di un contributo straordinario nelle spese di manutenzione delle strade ex regionali delle provincie del Friuli, di Trieste, Trento, Istria e Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere fino al 1° luglio p. v. alla manutenzione delle strade ex regionali nelle terre redente in conseguenza della soppressione dei Comitati stradali e delle Giunte di concorrenza;

Ritenuto che alla gestione delle strade predette debbono provvedere in attesa della rispettiva classifica le Provincie interessate con oneri straordinari;

Che attesa l'entità delle relative spese occorrenti si ravvisa equo concedere alle Provincie il concorso erariale straordinario, nella misura del 50% della spesa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario una volta tanto alle provincie del Friuli, Trieste, Trento, Istria e Zara nella misura del 50% delle spese occorrenti per la manutenzione delle strade ex regionali nelle provincie medesime fino al 30 giugno p. v. ed entro il limite massimo complessivo di L. 2,500,000.

Alla concessione dei predetti contributi sarà provveduto con decreti del Ministro pei lavori pubblici a norma delle disposizioni di cui al decreto Reale 16 giugno 1904, n. 445.

Art. 2.

Sono introdotte le seguenti variazioni alla tabella *A*) annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285:

a) Gruppo: opere stradali nell'Italia settentrionale. Specie: strade nella Venezia Giulia e Tridentina da classificare + L. 2,500,000;

b) Gruppo: opere idrauliche nell'Italia settentrionale. Specie: opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili, escluse quelle delle provincie Venete e di Mantova — L. 2,500,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 128. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 961.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 957.

Applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, che approva il testo unico delle leggi sugli spiriti nel Regno;

Visto il R. decreto 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico sopraindicato;

Visto l'art. 72 della tabella allegata alle norme relative alla tassa sugli affari in Tripolitania ed in Cirenaica approvato col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Misura dell'aliquota.

La fabbricazione degli spiriti in Tripolitania è soggetta ad imposta nella misura di L. 3 per ogni litro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Art. 2.

Esenzioni.

La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali sia stata accertata l'imposta di produzione sono esenti da ulteriore imposta.

E' esente da imposta di fabbricazione lo spirito che venga adulterato nel modo da stabilirsi dal Governo della Colonia al fine di escludere la possibilità dell'impiego di esso per uso alimentare. L'adulterazione dei residui della rettificazione è obbligatoria.

E' pure esente da imposta di fabbricazione lo spirito che venga esportato dalla Tripolitania in Italia o all'estero.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti e lo spirito denaturato non possono essere soggetti a dazio di consumo nè gravati di alcuna tassa locale.

Art. 3.

Licenze di esercizio.

Le fabbriche di spirito e gli opifici di rettificazione e di trasformazione devono essere in possesso di licenza di esercizio valevole per l'anno solare e soggetta ad una tassa fissa annuale alle seguenti misure:

a) L. 250 per le fabbriche nelle quali, in base al successivo art. 4, l'accertamento della imposta deve di regola essere fatta sulla quantità di spirito effettivamente prodotto e per gli opifici di rettificazione;

b) L. 100 per gli opifici di trasformazione;

c) L. 10 per le fabbriche nelle quali l'accertamento della imposta è stabilito che sia fatto in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

Nei riguardi della sola Tripolitania resta abrogato l'articolo 72 della tariffa annessa alle norme della tassa sugli affari approvata col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150.

Art. 4.

Sistemi di accertamento.

L'accertamento della imposta in tutte le fabbriche, ad eccezione di quelle che dispongono solamente di lambicchi semplici a fuoco diretto di capacità non superiore a tre ettolitri e che producono non più di 15 ettolitri di alcool anidro all'anno, sarà effettuato sulla quantità di spirito realmente prodotto determinata da un misuratore meccanico ed in caso di mancanza o di guasto di esso, direttamente dagli agenti di finanza.

Il Governo della Colonia si riserva per altro la facoltà sino a quando non avrà emanato le norme e stabilite le condizioni alle quali dovranno soddisfare le fabbriche da munirsi del misuratore, di procedere all'accertamento sulla quantità di spirito che può presumersi sia stato prodotto in base al peso della materia prima passata in lavorazione ed in base alla resa di alcool anidro ricavabile da essa.

S'intende abbonata la tassa per quei quantitativi di materie prime già introdotte nella fabbrica e non passati a distillazione, previa immediata denuncia e conseguente accertamento da eseguirsi a cura degli agenti di finanza.

Nelle fabbriche che dispongono solamente di lambicchi semplici a fuoco diretto di capacità non superiore a tre ettolitri e che producono non più di 15 ettolitri di alcool anidro all'anno, l'accertamento dell'imposta sarà fatto in base alla produttività giornaliera dei lambicchi ed alla durata della lavorazione.

Art. 5.

Abbuoni di fabbricazione.

Nelle fabbriche nelle quali l'accertamento della imposta sarà effettuata sulla quantità di spirito determinata da un misuratore meccanico, ove questo sia del tipo saggiatore e non ad alcool assoluto, sarà concesso un abbuono sulla imposta stessa nella misura del 5% di essa.

Art. 6.

Resa delle materie prime e produttività giornaliere dei lambicchi.

Agli effetti della applicazione del sistema di accertamento presuntivo di cui al precedente art. 4 la resa di alcool anidro ricavabile da datteri viene fissata in litri 22 per ogni quintale.

Per altre materie prime, che si intendessero distillare, la resa verrà fissata, occorrendo, con apposito decreto del Governatore.

La produttività giornaliera dei lambicchi semplici a fuoco diretto di cui allo stesso precedente art. 4, nel caso di impiego di datteri come materia prima, sarà calcolata, corrispondentemente alla resa indicata, in ragione di litri anidri 22 per ogni ettolitro di capacità della caldaia.

Art. 7.

Liquidazione e pagamento della imposta.

La liquidazione dell'imposta di fabbricazione è fatta dalla Direzione degli uffici erariali delle imposte e tasse.

La riscossione viene eseguita in due rate quindicinali a scadenza rispettiva: di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

I fabbricanti (esclusi quelli che dispongono di soli lambicchi semplici a fuoco diretto) che si obbligano a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica, soggetto alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi di merce estera in magazzini di proprietà privata, potranno essere ammessi a pagare l'imposta prima dell'estrazione dello spirito dal magazzino ed in ragione della quantità da estrarre.

Resta esclusa la concessione di qualsiasi abbuono per cali di giacenza.

Il Governo della Colonia ha facoltà di richiedere ai fabbricanti il versamento di una cauzione nella misura e colle modalità che verranno di anno in anno determinate per

ogni singolo fabbricante all'atto del rilascio della licenza di esercizio di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Applicazione dell'imposta sugli spiriti prodotti precedentemente.

L'imposta di cui al precedente art. 1 sarà corrisposta anche sugli spiriti puri e quelli dolcificati di fabbricazione locale che nel giorno di applicazione del presente decreto si trovino in deposito in quantità eccedente i 150 litri idrati e che i detentori saranno obbligati a denunziare nel termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Agli effetti di questa disposizione la forza alcoolica dei prodotti da colpire sarà ritenuta per gli spiriti puri di gradi 95; per il cognac, il rum, la buha, il mistrà e simili di gradi 40, e per i liquori dolcificati di gradi 25.

Art. 9.

Pene per la fabbricazione clandestina.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a un anno nonchè con la multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili, esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo.

Tale multa non potrà mai essere inferiore a L. 1000.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

Art. 10.

Violazione - Falsificazione dei misuratori, congegni, bolli o sigilli - Lavorazione fuori dei termini dichiarati - Altre pene pecuniarie.

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od alteri i congegni od istrumenti applicati e verificati dagli agenti della Finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso è punito con la detenzione da tre a cinque anni.

Chiunque tolga, guasti o rompe deliberatamente i misuratori o altri contrassegni ed istrumenti applicati o verificati, nè muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno; e chiunque introduca o tenti introdurre fraudolentemente nelle fabbriche materie prime atte alla distillazione o si adoperi in qualsiasi modo per estrarne lo spirito dall'apparecchio, ovvero sia in possesso di apparecchio costruito in guisa che il prodotto possa essere sottratto al suo regolare accertamento, è punito con la detenzione da 1 a 3 anni.

Chiunque detenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da 1 a 6 mesi estensibili da sei ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo il fabbricante, che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia degli apparecchi, dei misuratori meccanici o degli altri istrumenti, congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli e sigilli apposti è punito con la pena pecuniaria estensibile fino a L. 1000.

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazione eseguita in tempi e modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro è dovuta una multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata e che potè essere frodata, e non inferiore a L. 20.

Ogni altra contravvenzione al presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua attuazione, per cui non sia stata determinata una pena particolare, è punita con pena pecuniaria non minore di L. 50 e non maggiore di L. 1000.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da 3 giorni a 3 mesi estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni 10 lire della multa non pagata.

Il beneficio della condanna condizionale di cui nella legge 26 giugno 1901, n. 267, non è applicabile alle pene pecuniarie comminate dal presente decreto.

Art. 11.

Pene contro i correi.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 12.

Decisione amministrativa.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza, e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda in carta bollata da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dal Governatore. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa del Governatore si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 13.

Riparto delle multe.

Ai militi od agenti della forza pubblica scopritori o denunziatori della contravvenzione spetta un quarto del prodotto netto delle pene pecuniarie, prelevato il decimo per le spese di riscossione.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 14.

Per tutt'altro che non sia contemplato nel presente decreto saranno applicabili le disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti nel Regno.

Le presenti disposizioni andranno in vigore nel giorno stesso della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Tripolitania.

Il Governatore provvederà ad emanare le norme per l'attuazione e per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FED[illegible]

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1924
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 131. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** **(Elenco n. 45).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	330192	1250 —	Garau Piero di Federico Luigi, dom. a Torino.	Garau Piero di Federico Luigi, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino.
»	330193	1250 —		
»	330194	1250 —	Perle Angelina fu Efisio, *nubile*, dom. a Cagliari.	Perle Angelina fu Efisio, *minore, sotto la tutela di Valdès Livio fu Pietro*, dom. a Cagliari.
»	330195	1250 —	Perle Pierina fu Efisio, *nubile*, dom. a Cagliari.	Perle Pierina fu Efisio, *minore sotto la tutela di Valdès Livio fu Pietro*, dom. a Cagliari.
3.50 %	431266	175 —	Terzano *Adele* di Luigi, moglie di Scuti Pietro, dom. in Sestri Ponente (Genova).	Terzano *Maria-Adelaide* di Luigi, ecc., come contro.
5 %	93665	130 —	Cirio *Gemma* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cirio Teresa ved. Cirio, dom. in Bubbio (Alessandria).	Cirio *Clotilde* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	172898	2500 —	Cimino Elena di *Federigo, nubile*, dom. a Napoli.	Cimino Elena di *Federico, minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli.
»	208027	3330 —	De Francisci Antonina fu Giacomo, ved. di Grifeo *Severino* e moglie in seconde nozze di Reale Benenati Giuseppe, dom. in Caltagirone (Catania), vincolata.	De Francisci Antonina fu Giacomo, ved. di Grofeo *Benedetto*, ecc., come contro.
Buono del Tesoro 7ª emissione	178	Capitale 9000 —	Mati *Umberto* fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Nemetti Filomena fu Vincenzo, ved. di Mati Emilio.	Mati *Duilio-Umberto* fu Emilio, ecc., come contro.
5 %	95936	50 —	Maggioni *Aldo* di Amedeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lovere (Bergamo).	Maggioni *Amedeo* di Amedeo, ecc., come contro.
»	278285	255 —	Maggioni Amedeo fu Amedeo, minore, *sotto la patria potestà della madre Spada Giovanna fu Fiorino, ved. di Maggioni Amedeo*, dom. a Milano; l'ultima con usufrutto vitalizio a Spada Giovanna fu Fiorino, ved. di Maggioni Amedeo, dom. a Milano.	Maggioni Amedeo fu Amedeo, minore, *sotto la tutela di Farina Domenico fu Paolo*, dom. a Milano; l'ultima con usufrutto vitalizio come contro.
»	278286	85 —		
»	278283	90 —	Maggioni Bruno fu Amedeo, minore, ecc., come la precedente; l'ultima con usufrutto, come la precedente.	Intestata come contro e sotto la tutela come la precedente, e l'ultima con usufrutto vitalizio come contro.
»	278284	25 —		
»	208253	1430 —	Terzano *Favorita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Terzano *Luigia-Francesca-Favorita* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	362857	35 —	Pirotta *Angelo* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Santambrogio Cesarina di Ambrogio, ved. di Pirotta Angelo, dom. a Monza (Milano); l'ultima con usufrutto vitalizio a Santambrogio Cesarina di Ambrogio.	Pirotta *Angela* fu Angelo, minore, ecc., come contro, e l'ultima con usufrutto come contro.
»	362859	10.50		

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	158824	580 —	Montanaro *Filomena* fu Gabriele, moglie di Arcella Domenico, dom. in Cardito (Napoli), vincolata.	Montanaro *Maria-Filomena*, ecc., come contro.
»	871149	100 —	Scarabelli Maria fu Francesco, ved. di *Bassi* Stefano, dom. in Acqui (Alessandria).	Scarabelli Maria fu Francesco, ved. di *Rossi* Stefano, dom. in Acqui (Alessandria).
3.50 %	1462	17.50	Ferrarese *Tomaso* fu Pietro, dom. a Cassano Spinola (Alessandria).	Ferrarese *Pietro-Tomaso* fu Pietro, ecc., come contro.
» misto	2085	140 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4294 — Data della ricevuta: 1° aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Politi Alessandro di Giuseppe — Numero 5 obbligazioni ferroviarie 3 % — Ammontare del capitale: L. 2500, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2118 — Data della ricevuta: 25 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Longone Ambrogio fu Angelo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 250 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5396 — Data della ricevuta: 18 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Filippa Edoardo fu Carlo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 30 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1862 — Data della ricevuta: 22 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesca fu Andrea — Titoli del debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 605.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2046 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Zoppi Ettore fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 17.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 858 — Data della ricevuta: 21 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Biso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 142

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	125 40	Belgio	108 76
Londra	100 71	Olanda	8 70
Svizzera	411 30	Pesos oro	—
Spagna	311 37	Pesos carta	—
Berlino	—	New-York	23 206
Vienna	0 033	Oro	447 77
Praga	69 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI		Con godimento in corso
	3.50 % netto (1906)	88 16
	3.50 % » (1902)	84 —
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 % netto	98 66
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 53

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.